

Salerno, 1 giugno 2016

Spett.le/Mssrs : spett. Clienti / Caricatori /  
Esportatori

**Oggetto/Subject: Norme Solas sul peso certificato dei contenitori (VGM) in vigore dal 1 luglio 2016 – Guida rapida agli adempimenti**

**Cosa è richiesto?**

A far data dal 1 luglio 2016 occorre fornire, per ogni contenitore, il peso lordo di merce+container 'gross weight' (VGM = Verified Gross Mass), in tutti i casi in cui la merce viaggia in questa modalità. Sono esclusi dalla pesatura obbligatoria quei container imbarcati su navi di tipo ro-ro, impiegate in brevi viaggi internazionali, qualora siano trasportati su rotabili (trailer o chassis).

**Chi ha l'obbligo di fornire la VGM ?**

Lo 'Shipper', cioè colui che appare come tale in polizza (o equivalente documento di trasporto marittimo). Letteralmente lo speditore e quindi, normalmente, il venditore, il caricatore, il proprietario della merce, il mittente, eccetera. La dichiarazione deve quindi essere presentata ai rappresentanti del Comandante della nave, vale a dire agli agenti marittimi o agli uffici delle compagnie marittime o dallo stesso shipper o da chi lo rappresenta (solitamente l'impresa di spedizioni).

**Come deve avvenire la pesatura?**

Il peso del container pieno (o della merce da riporre nel container) deve essere verificato mediante una pesa certificata. La Convenzione prevede che ogni Stato aderente segua la normativa di riferimento interna per stabilire quali siano gli strumenti di pesatura a norma. In Italia le norme di riferimento sono le seguenti :

- a) Decreto legislativo 29/12/1992, n. 517 e ss.mm.ii. novellato dal D.Lgvo n.83/2016 del 19 maggio 2016 recante trasposizione della Direttiva 2014/31/UE;
- b) Decreto legislativo 02/02/2007, n. 22 e ss.mm.ii. novellato dal D.Lgvo n. 84/2016 del 19 maggio 2016 recante trasposizione della Direttiva 2014/32/UE;
- c) Regio decreto del 12 giugno 1902, n. 226 e ss.mm.ii. «Regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare» applicabile esclusivamente agli strumenti omologati prima dell'entrata in vigore dei Decreti Legislativi di cui ai punti a) e b) ovvero non previsti dagli stessi.

**IMPORTANTE** : Il Comando delle Capitanerie di Porto , prevedendo alcune disposizioni transitorie valide fino al 30 giugno 2017, ha chiarito che si potranno utilizzare fino a quella data strumenti diversi da quelli regolamentati, purché l'errore massimo permesso per detti strumenti non sia superiore a due volte e mezzo quello previsto per la stessa tipologia di strumenti approvati (aventi analoghe caratteristiche) e non sia comunque superiore a +/- 500 kg. Inoltre, in sede di controlli e verifiche effettuati dopo la pesatura è ammessa una tolleranza, per ciascun contenitore, pari al 3% della VGM.

**Dove deve avvenire la pesatura ?**

In qualsiasi luogo, su qualsiasi impianto. La norma non prevede alcuna limitazione riguardo al luogo o alla proprietà dell'impianto di pesatura. Basta che questa sia effettuata con le modalità prescritte.

**Quando deve essere presentata?**

La VGM deve essere inviata in tempo utile per la preparazione del piano di stivaggio. Quindi il rappresentante della merce dovrà presentare la dichiarazione del peso verificato con un sufficiente anticipo, per dar modo all'operatore di predisporlo. Le comunicazioni che stanno arrivando sia dalle compagnie marittime che dai terminal portuali sono però orientate a richiedere che la comunicazione della VGM debba essere

presentata **prima del rientro del contenitore pieno in porto** .**In base alle procedure fissate, infatti, i containers che ne fossero sprovvisti al momento del rientro in porto verranno rifiutati.** Vi invitiamo perciò ad inviarci le dichiarazioni delle VGM appena ultimati i carichi in modo da aver il tempo di girarle alle compagnie marittime

### **Perché si controlla?**

Per la sicurezza della navigazione: i motivi sono chiari ed evidenziati dalla norma. In caso di mancato rispetto, è prevista la possibilità per la nave di lasciare il carico a terra.

### **Quali metodi per ottenere la VGM sono previsti?**

I metodi previsti sono due:

Metodo 1 : pesatura del contenitore imballato/chiuso e sigillato - -

Metodo 2 : pesatura dei singoli elementi (colli/carico, materiali di rizzaggio/imballaggio, tara del container presente sulla porta del contenitore) -  
-, facendone la sommatoria.

Il Decreto Dirigenziale prevede che gli shipper che utilizzano il Metodo 2 per la determinazione della VGM, devono possedere alternativamente uno dei seguenti requisiti :

- sistema di gestione della qualità UNI/EN/ISO 9001 o ISO 28000,

- essere un AEO (Sicurezza o Semplificazioni Doganali e Sicurezza).

In entrambi i casi (ISO o AEO) dovrà essere contenuto un riferimento alle procedure utilizzate per le attività di pesatura.

Devono ancora essere chiariti alcuni aspetti, tra i quali, senza poterne escludere altri eventuali, la

### **In che modo deve essere comunicata la VGM ?**

al momento non è previsto uno stampato specifico ed in questa prima fase il formato è lasciato liberamente alle parti purchè contenga :

- shipper (identificazione azienda o persona fisica)
- nome e cognome della persona autorizzata a dichiarare la VGM
- n° contenitore
- VGM espressa in kg o multipli di esso
- data e luogo
- firma leggibile

### **Quali sanzioni sono previste nel caso di dichiarazione VGM irregolare ?**

Salvo che il fatto non costituisca specifico o più grave reato, ogni riscontrata irregolarità nello shipping document (dichiarazione VGM) potrà essere considerata, qualora se ne verificano le condizioni, elemento penalmente rilevante **a carico dello shipper** ai sensi dell'articolo 483 del codice penale, o nel caso di imbarco di un contenitore privo di VGM, a carico del Comandante della nave ai sensi dell'articolo 1215 cod.nav. e a carico del terminalista ai sensi dell'articolo 1231 cod.nav..

Per ulteriori dubbi i ns uffici sono a Vs disposizione

**Con-Tra S.p.a.**